



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 06/11/2007**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 settembre 2007, n. 449

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Realizzazione di un parco eolico in loc. Santa Chiara nel comune di Altamura (BA)– Proponente:Zefiro Wind S.r.l.-

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7413 del 19.06.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente la realizzazione di un parco eolico in loc. Santa Chiara n. 1 comune di Altamura (BA), da parte della Zefiro Wind S.r.l. - Via Carlo Alberto dalla Chiesa - palazzo gemello C - Capaccio Scalo - Salerno -
- con nota prot. n. 8314 del 07.06.2006 il Settore Ecologia riferendosi alla richiesta sopra specificata, comunicava che: "... Si ricorda a tal proposito che la L. R. n. 9/05 ha cessato i suoi effetti in data 30.06.06 ed inoltre sul BURP n. 79 del 27.06.06 è stato pubblicato il regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia. Si invita a voter riproporre l'istanza adeguata al predetto regolamento...";
- con nota acquisita al prot. n. 15692 del 29.12.2006 veniva trasmessa la nota del 06.12.06 dell'avv. Vittorio Triggiani avente ad oggetto Giudizi dinanzi al TAR Puglia - B. n. (1658/06) e Zefiro Wind (1710) - Cont. 1829 e 1811/06/L" dalla quale si evinceva ordinanza n. 842/2006 il TAR ha disposto l'accoglimento dell'istanza cautelati dell'interesse della ricorrente' e 'ai soli fini della conclusione del procedimento all'esame del progetto presentato, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 25 ottobre - 9 novembre 2006...";
- con nota prot. n. 3479 dell'01.03.2007 il Settore Ecologia, in riferimento a quanto disposto con ordinanza del TAR Puglia n. 842/2006, invitava la società proponente a trasmettere tutti i dati concernenti il progetto proposto su supporto digitale, nonchè a consegnare l'intera documentazione al comune di Altamura per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 16, commi 3 e 5 della L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prto. n. 5446 del 03.04.2007 la ditta istante trasmetteva quanto richiesto;
- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 22.05.07, ha rappresentato l'indubbia rilevanza dell'area nella quale ricade l'intervento proposto (Z.P.S. e S.I.C. "Murgia Alta IT 9120007"), condividendo le

argomentazioni adottate dall'Ufficio Parchi presso l'Assessorato all'Ecologia, che si era così espresso: "...L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2005 evidenzia che tutte le aree oggetto dell'intervento appaiono interessate per gran parte da zone nelle quali è presente l'habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea,)". A sostegno degli impatti negativi che il progetto proposto genererebbe, si sottolinea come nel suddetto sito NATURA2000, tra le specie che risultano presenti e protette ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II sono annoverate: Accipiter nisus, Tyto alba, "Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Athene noctua; Bubo Bubo; Buteo rufofuscus; Circaetus gallicus; Circus cyaneus," Circus pygargus; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus, "Circus aeruginosus, specie che, secondo l'Allegato 2 delle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" considerate particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il progetto non sia compatibile con lo stato naturale dei luoghi..."

- a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A., il Settore Ecologia, con nota prot. n. 9232 del 06.06.2007, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;
- con nota acquisita al prot. n. 10270 del 26.06.2007 la società istante forniva le controdeduzioni richieste;
- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, sentito l'Ufficio Parchi presso l'Assessorato all'Ecologia, così si esprimeva:

Il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 16 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

Inquadramento territoriale e urbanistico

L'area oggetto di intervento è situata in contrada Santa Chiara del Comune di Altamura, censita al Catasto foglio 34 p.lle 2, 4, 8, 10, 11, 33.

Caratteri Naturalistici

L'area ricade entro il limite del SIC/ZPS 1T9 120007 "Murgia Alta" del quale di seguito si riporta la scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: Murgia ALTA

DATI GENERALI

Classificazione:

Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Codice: 1T9 120007

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995

Data designazione ZPS: 12/1998

Estensione: ha 143.152

Altezza minima: m 300

Altezza massima: m 679

Regione biogeografica: Mediterranea

Provincia: Bari

Comune/i: Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge.

Comunita' Montane: Comunita' montana della Murgia barese nord ovest, Comunita' montana della Murgia barese Sud est.

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 436-437-453-454-455-472-473.

#### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brornetalia. E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco neunami ed è una delle più numerose dell'Unione Europea.

#### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Bronnetalia) con stupenda fioritura di orchidee (\*) 25%

Querceti di Quercus trojana 15%

Percorsi substeppeici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (\*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

#### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophylus euryale.

Uccelli: *Eccipiler nisus*, *Burhinus oedicephalus*, *Tyto alba*, *Melanocorypha*, *Neophilaes oporornis*, *Fernis apivorus*, *Tetrax tetrax*, *Emberizacia*, *Athent noctua*, *Emberiza*, *Monticola solitarius*, *Bubo bubo*, *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*, *Circus pygargus*, *Oenanthe hispanica*, *Oenanthe isabellina*, *Oenanthe oenanthe*, *Oenanthe otturnix*, *Calandrella*, *Caprimulgus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Lullula arborea*, *Falco tinnunculus*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*; *Circus eruginosus*; *Columba livia*. Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*. Pesci: Invertebrati: *Melanargia urge*

#### SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II VULNERABILITA':

Il fattore distruttivo di maggiore entità e' rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di HABITAT prioritario.

(\*) HABITAT definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: HABITAT in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità'.

Il proponente avversa il parere in oggetto, con argomentazioni discutibili e soggettive, avallando la liceità della Direttiva 27/8/2001 n. 77 ma al contempo contrapponendola ad altre due Direttive (79/409/CEE e 92/43/CEE). Non è possibile infatti richiamare l'attenzione sulla sola norma che incontra i favori del caso.

La paventata "pubblica utilità, indifferibilità e urgenza" degli interventi proposti è assolutamente infondata, in quanto il richiamato D.Lgs. 387/2003 la ipotizza in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative (art. 12 del Decreto), subordinate comunque all'approvazione di linee guida per l'attuazione di tali procedure che ad oggi non sono state emanate.

Il proponente non può dunque invocare da un lato l'applicazione di una legge che detta norme generali (D.Lgs. 387/2003) e dall'altro trascurare l'esistenza e la legittimità di altre che configurano situazioni certe ed indiscutibili, come quelle sulla tutela dei siti NATURA2000, o ancora di norme tecniche di settore (DGR 13 1/2004).

In ultimo si richiamano le motivazioni che hanno portato al parere negativo, legate non già alla limitata sottrazione diretta di HABITAT substeppico (che per inciso essendo di tipo prioritario ne va di per sé salvaguardata l'esistenza), ma soprattutto alla presenza in zona di specie di avifauna che sono considerate particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici (DGR Puglia n. 131/2004).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il progetto non sia compatibile con lo stato naturale dei luoghi, pertanto, ai fini della Valutazione di Incidenza, si conferma il parere negativo alla realizzazione dell'intervento proposto";

- Vista la LR. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.05.07, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale per l'intervento concernente la realizzazione di un parco eolico in 1. Santa Chiara nel comune di Altamura (BA), da parte della Zefiro Wind S.r.l.- Via Carlo Alberto dalla Chiesa - palazzo gemello C - Capaccio Scalo - Salerno -. assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo:
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della GR.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Luca Limongelli